

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 81

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142 (Rilievi alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 82

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 87

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 84

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 86

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in relazione alle osservazioni formulate circa gli eventuali effetti negativi in termini di cassa derivanti da un potenziale disallineamento temporale tra gli oneri sostenuti per il ricondizionamento e la riconfigurazione dei materiali di armamento, le eventuali spese amministrative ed il rimborso delle somme effettuato a seguito della cessione dei relativi beni,

osserva che l'eventuale disallineamento avverrebbe solo limitatamente alle spese sostenute alla fine di ciascun esercizio finanziario, il cui rimborso sarebbe introitato nell'esercizio successivo. Segnala inoltre che, in ogni caso, tenuto conto che le citate spese amministrative e di ricondizionamento sarebbero sostenute nell'ambito delle disponibilità di bilancio, l'eventuale disallineamento comporterebbe solo il temporaneo rinvio all'esercizio successivo di talune spese da sostenere nell'ambito dei medesimi capitoli di spesa, a seguito delle procedure di riassegnazione allo stato di previsione della Difesa delle somme rimborsate, nel pieno rispetto del principio di unità ed universalità del bilancio dello Stato.

Si riserva infine di fornire in una prossima seduta i chiarimenti sulle questioni sollevate dall'onorevole Marcon nella seduta del 3 marzo scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

Atto n. 142.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) e segnala che il testo è corredato di relazione tecnica.

Osserva che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti

dalla formazione e dall'addestramento della gente di mare « sono completamente a carico del personale marittimo e dell'armatore ». Rileva come il testo in esame, tuttavia, non espliciti tale indicazione; infatti le norme che imputano le spese per la formazione ai soggetti richiedenti fanno riferimento ai costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per il rilascio delle autorizzazioni agli organismi tecnici competenti e per i successivi controlli, nonché a quelli sostenuti per l'addestramento nel settore del pronto soccorso e per la convalida dei certificati da parte dei Consolati all'estero.

Ritiene che, poiché l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 27 per la generalità dello schema di decreto sembrerebbe basata – come affermato dalla relazione tecnica – sul criterio di attribuzione integrale degli oneri ai soggetti richiedenti, il medesimo criterio andrebbe confermato con riferimento a tutti gli specifici compiti e mezzi connessi con le attività di formazione e di aggiornamento previste dal testo.

A suo avviso, andrebbe inoltre chiarito il meccanismo in base al quale il finanziamento di tali oneri sarà garantito – nei casi sopra richiamati esso viene assicurato mediante l'applicazione di apposite tariffe commisurate ai costi effettivi del servizio ed aggiornate ogni due anni – assicurando anche l'allineamento temporale tra oneri e risorse per farvi fronte.

Quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività prevista dal provvedimento, che sostituisce la normativa vigente in materia, di cui al decreto legislativo n. 136 del 2011, fa presente che andrebbe confermato che le competenti amministrazioni dispongano delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina, caratterizzati da un elevato contenuto tecnico. A suo avviso, analoga conferma andrebbe acquisita per le funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, che in base all'articolo 23 sono affidate alle Capitanerie di porto.

Infine, per escludere effetti onerosi connessi ad eventuali irrogazioni di sanzioni, ritiene che andrebbe confermata la coerenza con la normativa comunitaria di alcune disposizioni contenute nel testo che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

Evidenzia inoltre che il finanziamento delle attività di formazione della gente di mare, derivante dal presente provvedimento, pur in assenza di un espresso richiamo normativo in tal senso, deve essere imputato ai richiedenti tali attività – personale marittimo e armatori – mediante la previsione di apposite tariffe e che l'allineamento temporale fra introiti delle tariffe e oneri derivanti dalle attività di formazione è assicurato dal fatto che i predetti introiti hanno luogo anteriormente allo svolgimento delle attività di formazione.

Rileva, quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività, prevista dal presente provvedimento, che tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno svolgere tali attività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che esse già effettuano, con risorse proprie, gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo n. 136 del 2011.

Rileva altresì che il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera già svolge controlli ispettivi sistematici, tesi al miglioramento della sicurezza marittima nei porti, su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che fa scalo nei porti nazionali, e che il citato Corpo pertanto già dispone delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti in materia di accertamenti e di irrogazione delle sanzioni previsti dal provvedimento in esame.

Evidenzia inoltre che le disposizioni che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi sono coerenti

con la normativa europea, giacché, da un lato, il termine per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni internazionali della convenzione STCW è fissato al 1° gennaio 2017, e, dall'altro lato, l'articolo 28 dello schema di decreto legislativo in oggetto, conformemente alla disciplina europea, prevede disposizioni transitorie che autorizzano le autorità competenti a continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2011, nei confronti della gente di mare che abbia iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuti antecedentemente al 1° luglio 2013, nonché a continuare a rinnovare e prorogare, fino alla medesima data del 1° gennaio 2017, certificati di competenza e convalide conformemente ai predetti requisiti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (atto n. 142);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il finanziamento delle attività di formazione della gente di mare, derivante dal presente provvedimento, pur in assenza di un espresso richiamo normativo in tal senso, deve essere imputato ai richiedenti tali attività – personale marittimo e armatori – mediante la previsione di apposite tariffe;

l'allineamento temporale fra introiti delle tariffe e oneri derivanti dalle

attività di formazione è assicurato dal fatto che i predetti introiti hanno luogo anteriormente allo svolgimento delle attività di formazione;

quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività, prevista dal presente provvedimento, tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno svolgere tali attività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che esse già effettuano, con risorse proprie, gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo n. 136 del 2011;

il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera già svolge controlli ispettivi sistematici, tesi al miglioramento della sicurezza marittima nei porti, su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che fa scalo nei porti nazionali;

il citato Corpo pertanto già dispone delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti in materia di accertamenti e di irrogazione delle sanzioni previsti dal provvedimento in esame;

le disposizioni che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi sono coerenti con la normativa europea, giacché, da un lato, il termine per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni internazionali della convenzione STCW è fissato al 1° gennaio 2017, e, dall'altro lato, l'articolo 28 dello schema di decreto legislativo in oggetto, conformemente alla disciplina europea, prevede disposizioni transitorie che autorizzano le autorità competenti a continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2011, nei confronti della gente di mare che abbia iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuti antecedentemente al 1° luglio 2013, nonché a continuare a rinnovare e prorogare,

fino alla medesima data del 1° gennaio 2017, certificati di competenza e convalide conformemente ai predetti requisiti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 3 marzo scorso, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Dipartimento delle finanze

del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2844 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la SACE Spa svolgerà le attività concernenti l'esercizio del credito diretto, previste dall'articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la garanzia dello Stato riguarderà, entro certi limiti, l'attività di assicurazione e coassicurazione, ma non quella bancaria di cui al medesimo articolo 3;

la platea delle piccole e medie imprese innovative interessate dai benefici fiscali di cui all'articolo 4, pari a 7.000 unità, è stata determinata dalla relazione tecnica tenendo conto dei potenziali fruitori, individuati anche alla luce dell'eliminazione del vincolo della forma giuridica della società di capitali ai sensi del medesimo articolo 4;

ai fini del calcolo del beneficio fiscale riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 agli investimenti di capitale nelle piccole e medie e imprese innovative, la relazione tecnica considera prudenzialmente, come punto di partenza, l'incremento di capitale di circa 18 milioni di euro, registratosi nelle *start up* innovative, estendendolo proporzionalmente all'universo dei contribuenti interessati, sebbene tale incremento possa essere ritenuto tendenzialmente superiore alle potenzialità di aumento di capitale attribuibili alle persone fisiche;

la relazione tecnica ha conseguentemente esteso la perdita di gettito per l'erario risultante a giugno 2014 in capo a

coloro che hanno effettuato investimenti nel capitale delle *start up* innovative in proporzione al numero dei soggetti potenzialmente interessati dai benefici medesimi, pari a 7.000 unità;

ai fini del calcolo degli oneri derivanti dall'estensione alle piccole e medie imprese innovative della deroga alla normativa in materia di società di comodo, sono stati utilizzati il parametro 3,5 – corrispondente al rapporto tra soggetti potenzialmente interessati dall'estensione della predetta deroga, pari a 7.000 unità, e il numero delle *start up* innovative beneficiarie della disciplina vigente, pari a circa 2.000 unità – e il parametro 0,5, corrispondente all'onere a legislazione vigente, stimato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 179 del 2012;

gli effetti di minor gettito derivanti dall'estensione alle piccole e medie imprese innovative dell'esenzione, già prevista per le *start up* innovative, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, di cui all'articolo 4, sono stati ritenuti trascurabili, posto che la nuova platea di beneficiari non risulta molto più grande di quella prevista a legislazione vigente e che almeno una parte di essa potrebbe già essere iscritta al registro delle imprese;

l'abbattimento da 1/3 a 1/6 del coefficiente forfetario previsto dalla relazione tecnica ai fini del calcolo del minor gettito derivante dalla nuova disciplina sul cosiddetto *patent box*, di cui all'articolo 5, tiene conto sia dell'inclusione di nuovi redditi tra quelli agevolabili, sia dei nuovi criteri per la determinazione della quota di reddito agevolabile, previsti dal medesimo articolo 5;

la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia potrà perseguire le proprie funzioni istituzionali anche attraverso la promozione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 5, senza maggiori

oneri rispetto a quelli già complessivamente stimati nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 4, comma 9;

L'utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, mediante destinazione di tali risorse in apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, risulta compatibile con la dinamica di spesa già scontata nei tendenziali di finanza pubblica;

la concessione dei contributi statali alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti dalle banche e dagli intermediari finanziari, anche qualora tali finanziamenti siano stati erogati non ricorrendo alla provvista costituita presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 8, sarà effettuata nel rispetto dei

limiti di spesa già previsti in base alla legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

6035



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 04 MAR 2015

Prot. N. 15398
Prot. Entrata N. 15207
Allegati:
Risposta a nota del :

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All' Ufficio Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Governo n. 142 - Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Nota di verifica delle quantificazioni.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione Bilancio l'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, in merito ai rilievi formulati dal Servizio Bilancio nella nota di verifica, si rappresenta quanto segue.


In merito all'osservazione concernente gli oneri relativi alla formazione ed all'addestramento, si conferma che i medesimi sono a carico del personale marittimo e dell'armatore, mediante la previsione di apposite tariffe; si comunica di non avere elementi da segnalare in merito alla formulazione di una norma che ponga i costi in parola a carico dei soggetti innanzi indicati e si fa rinvio all'amministrazione competente per ogni ulteriore delucidazione. Inoltre, si garantisce che l'allineamento temporale fra risorse ed attività è assicurato dalla circostanza che gli oneri sono riscossi prima che siano espletate le attività di formazione. Su tale punto si fa rinvio anche all'amministrazione interessata.

Quanto alla conferma richiesta circa la sussistenza delle risorse necessarie nella disponibilità delle amministrazioni per gli adempimenti di natura tecnica derivanti dal provvedimento in esame, nel confermare la neutralità finanziaria del medesimo, si fa rinvio alle assicurazioni che saranno fornite dalle suddette amministrazioni.

Si dà, inoltre, conferma che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono previsti anche a copertura delle attività delle capitanerie di porto deputate all'accertamento ed all'irrogazione delle previste sanzioni.

Infine, si dà conferma della compatibilità comunitaria delle disposizioni indicate nella predetta nota, rinviando anche alla competente Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Il Ragioniere Generale dello Stato




ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

6063



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, -- 4 MAR, 2015

→ All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Prot. nr. 15348
Rif. Prot. Entrata nr. 15247
Allegati:
Risposta a Nota del:

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 2844 "Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Verifica delle quantificazioni.

Si fa riferimento alla nota del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati pervenuta, nelle vie brevi, per l'esame di questo Dipartimento.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Articolo 3 SACE S.p.A

La Commissione, premesso che la norma prevede che, al fine di rafforzare le attività di supporto all'export e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, SACE SpA è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, chiede una valutazione del Governo circa le sostenibilità delle operazioni finanziarie demandate a SACE SpA ai fini del complessivo equilibrio economico-finanziario della medesima società.

Si chiedono, inoltre, chiarimenti sui rapporti fra la futura attività di erogazione del credito da parte di SACE e quella, già prevista dalla normativa in materia, di assicurazione e coassicurazione, tenuto conto che gli impegni assunti dalla stessa SACE nello svolgimento di tale attività beneficiano, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, della garanzia dello Stato.

Al riguardo, nel rinviare agli elementi informativi del competente Dipartimento del tesoro, si conferma che alla norma non si ascrivono effetti negativi sulla finanza pubblica e che la garanzia dello Stato riguarda, entro certi limiti, l'attività di assicurazione e coassicurazione e non quella bancaria autorizzata dalla disposizione in commento.

W

Articolo 4 (PMI innovative)

La Commissione chiede di acquisire i dati ed i criteri seguiti nella definizione della platea dei potenziali beneficiari (7.000 soggetti), nonché sui criteri di quantificazione degli effetti finanziari relativi all'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive associate alla PMI innovative.

Sul punto si rinvia ai dati che potranno essere forniti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento delle finanze.

In particolare, si segnala che le minori entrate contributive conseguenti dall'articolo 4, comma 9 (*stock option*) sono state valutate coerentemente agli elementi amministrativi forniti dal Dipartimento delle finanze in merito alle risultanze di monitoraggio relative ad analoghe misure concernenti le c.d. start-up innovative, ai fini di una più puntuale quantificazione.

Inoltre, in merito alla concessione gratuita dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, la Commissione osserva che, tenuto conto dell'ampiezza della platea dei soggetti potenzialmente interessati, appare opportuno una valutazione del Governo circa la compatibilità dell'intervento con le disponibilità del predetto Fondo, alla luce degli impegni già a carico del medesimo.

Le risorse di bilancio, appostate sul capitolo 7342/MISE, pg. 20, relative alle annualità 2015 e 2016 ammontano a:

Capitolo	2015	2016
7342/pg. 20	695.886.617	704.124.207

Le risorse di Tesoreria, giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 22034, ammontano a:

Conto tesoreria	Saldo al 24/02/2015
22034	3.188.658.744,53

Si precisa che la giacenza sul conto di tesoreria comprende anche risorse accantonate per le garanzie già concesse. Pertanto, per le effettive disponibilità si rinvia al competente Ministero dello sviluppo economico.

In ogni caso, si ritiene che le risorse disponibili siano compatibili con l'intervento in questione, anche considerato che la disposizione non amplia la platea dei soggetti beneficiari del Fondo, ma disciplina le modalità semplificate di accesso in favore di una categoria di soggetti.

Peraltro, in conformità alla clausola di invarianza ivi prevista, l'articolo 30, comma 6, è stato attuato per le start up innovative secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. In ogni caso si rinvia anche al Dipartimento del tesoro.

Ulteriori chiarimenti vengono richiesti in ordine all'ampliamento della definizione di startup innovative disposta dal comma 11, rispetto alla quale la RT non quantifica effetti negativi in quanto considerati di trascurabile entità.

Al riguardo si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 5

Commi 1 e 4

(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi - cd allargamento patent box)

Si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Commi 2 e 3 (Fondazione Istituto italiano di tecnologia)

Si chiede conferma in merito alla possibilità per la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia di svolgere le funzioni attribuitegli delle norme in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si osserva, inoltre, che le norme, nell'indicare le attività che verranno svolte dall'Istituto, fanno riferimento all'utilizzo delle forme previste per le PMI innovative di cui all'articolo 4, comma 9, del DL in esame. In proposito, rileva che il citato comma 9 attribuisce a tali categorie di imprese numerose agevolazioni e semplificazioni fiscali, previste a legislazione vigente per le start up innovative. Chiede, quindi, una precisazione in merito al rinvio operato all'articolo 4 anche al fine di escludere eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel rinviare per dettagli ai competenti Dipartimento del tesoro e Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, si conferma che le attività previste dalla disposizione saranno svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito al richiamo alla disciplina delle PMI innovative, nel rinviare al Ministero dello sviluppo economico, al Dipartimento del tesoro ed al Dipartimento delle finanze, si ritiene che la Fondazione possa perseguire le proprie funzioni istituzionali anche attraverso la promozione di PMI innovative, senza che ciò comporti maggiori oneri rispetto a quelli già complessivamente stimati nella relazione tecnica relativa all'art. 4, comma 9.

ARTICOLO 7 (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese)

Il Servizio Bilancio rileva che la garanzia ai sensi del comma 3 sarà concessa nei limiti delle risorse previste dal comma 8 e che, trattandosi di somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità della norma comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Pertanto, si chiedono chiarimenti se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.


Con riferimento a quanto evidenziato si osserva che la collocazione di in apposita contabilità delle somme iscritte in conto residui di cui al comma 8, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a copertura delle garanzie dello Stato previste dalla norma, risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontate nei tendenziali.

ARTICOLO 8 (Ricorso facoltativo alla provvista CDP)

La Commissione rileva che la disposizione appare finalizzata a riconoscere i contributi pubblici, di cui all'articolo 2 del DL n. 69/2013, anche alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti da banche e intermediari finanziari a valere su una provvista autonoma, estendendo l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame. Chiede, quindi, che il Governo confermi l'effettiva riconducibilità delle agevolazioni – pur in presenza dell'estensione dell'ambito applicativo – al limite di spesa già previsti in base alla vigente normativa.

Si conferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'erogazione dei contributi statali connessi ai finanziamenti all'acquisto di beni strumentali, per quanto concessi a valere su un plafond diverso da quello di Cassa depositi e prestiti, non potrà che avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo, del DL 69 del 2013, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013.

Il Ragioniere Generale dello Stato





**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI**

Prot. **931** /2015/Ufficio V

(Rif. e-mail del 02/03/2015)

Allegato: 1

Roma, **3 MAR. 2015**

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.C. 2844 - Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti - Dossier Servizio Bilancio della Camera.

Con riferimento alla mail sopra indicata, con la quale è stata trasmessa la bozza della Verifica delle quantificazioni predisposta dal Servizio Bilancio della Camera, si inviano, in allegato, gli elementi di risposta di competenza della scrivente Direzione.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economici e Finanze
3 MAR 2015
Prot. n. 1-1263

Gp

Allegato

A.C. 2844*Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti***Risposte alle osservazioni del Servizio Bilancio****Articolo 4****Piccole e medie imprese innovative**

Con riferimento alle osservazioni formulate in merito all'articolo in esame, si osserva quanto segue.

- la platea potenzialmente interessata (7 mila unità), indicata in sede di relazione tecnica ed assunta alla base delle stime, costituisce un dato esogeno (di fonte MISE), una platea aggiuntiva di potenziali fruitori specificatamente individuata alla luce della novella normativa e dei parametri presenti, ivi compreso il venire meno del vincolo della forma giuridica società di capitali. Tale dato può essere ritenuto prudenziale, tenuto conto del fatto che il numero complessivo di start up effettivamente risultante a giugno 2014 era di poco superiore a 2 mila unità (con una indicazione di circa 3.500 a fine anno);
- come indicato nella relazione tecnica, in capo alle società di capitali start up abbinate con l'archivio delle dichiarazioni è emerso un importo di incremento di capitale di circa 18 milioni di euro; tale incremento di capitale, stante la natura stessa e le caratteristiche dei soggetti, pur potendo essere ritenuto tendenzialmente superiore alle potenzialità di incremento di capitale attribuibili ai soggetti persone fisiche, in via prudenziale, è stato esteso in proporzione all'universo dei contribuenti interessati;
- come indicato in sede di relazione tecnica, secondo la legislazione vigente per le start up innovative, sussiste un beneficio fiscale sia per gli investitori persone fisiche (detrazione IRPEF 19% delle somme investite, incrementabile al 25% in determinate condizioni) sia per gli investitori persone giuridiche (deduzione IRES del 20% delle somme investite, incrementabile al 27% in determinate condizioni). La perdita di gettito per l'Erario, emersa in capo agli investitori nel capitale delle start up innovative risultanti a giugno 2014, nella relazione tecnica al presente provvedimento è stata utilizzata estendendo l'effetto riscontrato in proporzione al numero dei soggetti potenzialmente interessati (7 mila), determinando, pertanto, un maggiore onere relativo agli investitori nel capitale delle PMI innovative secondo le regole e le condizioni già previste per le start up innovative (detrazione IRPEF e deduzione IRES);
- per quanto concerne la deroga all'applicazione della normativa sulle società di comodo, si evidenzia che il dato relativo ai 6 milioni di euro sia l'indicazione di quanto dovuto a legislazione vigente (imposta effettivamente pagata dalle start up);

Allegato

secondo questa logica, pertanto, il parametro “3,5”, utilizzato in sede di relazione tecnica originaria, corrisponde alla proporzione tra soggetti potenziali (7 mila PMI innovative) e numero di start-up nei confronti delle quali è stato effettuato l’abbinamento con le dichiarazioni (circa 2 mila), mentre il parametro “-0,5” corrisponde all’onere stimato dalla RT riferita al DL 179/2012 (0,5 milioni di euro su base annua) sempre in capo alle start up;

- infine, per quanto concerne gli effetti di minor gettito riferiti all’esecuzione, per i primi quattro anni, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, si evidenzia che, in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (DL n. 179/2012), tali effetti sono stati considerati di entità trascurabile. In considerazione del fatto che i nuovi soggetti interessati (le PMI innovative) sono una platea numericamente non molto più grande e che una parte almeno può essere già iscritta al registro delle imprese, si può affermare che anche questa fattispecie possa essere ritenuta di entità trascurabile.

Articolo 5

Patent box

Con riferimento alle osservazioni relative all’articolo in esame, si osserva quanto segue.

In via generale, così come indicato in sede di relazione tecnica originaria, è stata applicata una riduzione forfettaria, non potendo entrare nel dettaglio sul maggior reddito agevolabile.

In particolare, la novità della legislazione proposta nell’ambito della normativa fiscale nazionale, mutuata dalla più avanzata esperienza estera, ha condotto in sede di relazione tecnica originaria – in assenza di una chiara ed esaustiva indicazione - ad un approccio “qualitativo” nel considerare quali redditi fossero inclusi nell’agevolazione.

Di conseguenza, l’abbattimento da un terzo ad un sesto del coefficiente forfettario, a fronte della novella normativa, ha inteso cercare di stimare sia l’aspetto oggettivo – inclusione di nuovi redditi tra quelli agevolabili – che quello qualitativo, in base al quale viene determinata la quota di reddito agevolabile.